

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

3321/12

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 28/11/2011

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAOLO BARDOVAGNI

Dott. **ENZO IANNELLI**

Dott. MARIA CRISTINA SIOTTO

ALDO CAVALLO Dott.

Dott. LUCIA LA POSTA - Presidente - SENTENZA

1106/668£ N - Consigliere -

- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 41925/2011

- Consigliere -

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul conflitto di competenza sollevato da:

1) CORTE ASSISE APPELLO - CONFLITTO N. IL nei embruta fella

1) CORTE APPELLO CAGLIARI N. IL

 $_{\boldsymbol{\mathcal{C}} \boldsymbol{\mathcal{O}} \boldsymbol{\mathcal{N}}}^{\boldsymbol{\mathcal{U}}}$ a
vverse l'ordinanza n. 7/2011 CORTE ASSISE APPELLO di CAGLIARI, del 24/10/2011

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA

SIOTTO;

lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Laute De Cantis

Crte di asses di appello di agliari.

Udit i difensor Avv.;

RILEVA

Con sentenza del 24/10/2011 la Corte di Assise di Appello di Cagliari ha sollevato conflitto di competenza nei confronti della Corte di Appello della medesima città in relazione al procedimento instaurato nei confronti di una pluralità di imputati dei quali, con sentenza 22/4/2008 del GUP del Tribunale di Cagliari, era stata affermata la responsabilità -secondo le precisazioni riportate nel provvedimento- in relazione alle ipotesi criminose previste dall'art. 74 D.P.R. 309/90 (capo 1), dagli artt. 73-80 D.P.R. 309/90 (capo 2), dagli artt. 416 comma 6, 600 commi 1-2-3, 601, 602 C.P. e 3-4 L. n.75/58 (capo 3), dall'art. 628 commi 1-3 C.P. (capo 4), dall'art. 640 commi 1-2 C.P. (capo 5).

In proposito la Corte di Appello di Cagliari, nel dichiarare con sentenza del 21/7/2011 la propria incompetenza, ha, da un lato, condiviso le argomentazioni del Procuratore Generale di udienza, che aveva rilevato la connessione tra i reati e la sicura competenza della Corte di Assise di Appello sia in relazione ai fatti sub 3 ai sensi del D.L. 12/2/2010 n.10 convertito nella Legge 6/4/2010 n.52, vigente all'epoca della proposizione degli appelli, sia in relazione comunque ai fatti ricondotti sub artt. 600 comma 3, 601 comma 2 e 602 comma 2 C.P. da sempre di competenza *ratione poenae* della Corte di Assise; dall'altro lato, ha rilevato che, a parte la questione della connessione tra i reati già unitariamente valutati dal GUP, la avvenuta trattazione unitaria dei reati in primo grado -per ragioni di connessione oppure di accorpamento funzionale- imponeva comunque, nonostante le diverse ravvisabili competenze, la trattazione parimenti unitaria in sede di appello e, quindi, la individuazione del giudice competente in tale sede nella Corte di Assise di Appello alla stregua del principio di "attrazione" enunciato dall'art. 15 C.P.P., essendo abnorme un provvedimento di scissione dei procedimenti impugnatori relativi alla medesima sentenza che non discenda dalla ricognizione dell'incompetenza del primo giudice.



Il Giudice rimettente -di contro- ha innanzi tutto espresso dubbi sulla competenza della Corte di Assise -e, quindi, della Corte di Assise di Appello- in ordine ai fatti sub 3 (associazione per delinquere finalizzata al fine di commettere più delitti di riduzione in schiavitù, tratta di persone, acquisto ed alienazione di schiavi ed altro) rilevando al proposito che non risultavano formalmente contestate le aggravanti di cui ai commi 2 degli artt. 601 e 602 C.P. e che comunque tali commi erano stati abrogati, unitamente al comma 3 dell'art. 600 C.P., dalla legge 2 luglio 2010 n.108. Inoltre, e soprattutto, il Giudice rimettente ha rilevato che di siffatto capo di imputazione rispondevano solo quattro imputati (Carta Patrick, Cammisano, Milione e Veliche); sicché, se poteva richiamarsi la connessione ex art. 12 lett. b) C.P.P. per i reati ascritti a tali quattro imputati ai capi 1-2-5, appariva senz'altro problematica l'applicabilità della connessione ex art. 12 lett. c) C.P.P. in relazione agli altri diciotto imputati, estranei alla contestazione sub 3, a carico dei quali erano stati posti solo i fatti rubricati sub capi 1-2-4. Né, ad avviso del Giudice rimettente, valeva a spostare la competenza la avvenuta trattazione unitaria in primo grado di tutte le posizioni, atteso che già nei confronti di altri soggetti diversi dagli attuali imputati il procedimento era stato definito senza obiezioni di sorta dalla Corte di Appello e che in analoga situazione la Corte di legittimità, annullando con rinvio, aveva separato la sorte dei soggetti imputati di reati previsti dalla legge-droga da quella dei soggetti imputati dei reati di tratta e riduzione in schiavitù, pur congiuntamente giudicati nel grado precedente.

OSSERVA

Come sottolineato da entrambe le Corti in conflitto il procedimento in relazione al quale esse si sono dichiarate incompetenti concerne differenti ipotesi criminose riconducibili agli artt. 74 D.P.R. 309/90 (capo 1), 73-80 D.P.R. 309/90 (capo 2), 416, comma 6, 600 commi 1-2-3, 601, 602 C.P. ed altro (capo 3), 628 commi 1-3 C.P. (capo 4), 640 commi 1-2 C.P. (capo 5) ascritte a plurimi soggetti, così come precisato in atti.



E dunque, poiché non é contestabile -né i Giudici in conflitto hanno sollevato al proposito questioni- la competenza della Corte di Appello in relazione ai reati, sia pure aggravati, di cui agli artt 73-74 D.P.R. 309/90 attesa la specifica attribuzione di cui al comma 1 lett. a), ultima parte, dell'art. 5 C.P.P., le questioni da esaminare al fine di risolvere il conflitto insorto tra la Corte di Assise di Appello e la Corte di Appello di Cagliari concernono la ravvisabilità o meno della competenza della Corte di Assise di Appello in relazione ai reati sub capo 3 e, ove affermata tale competenza, la estensione di essa anche ai reati di cui agli altri capi, a chiunque ascritti, per ragioni di connessione ex art 12 lett. b-c) C.P.P.

Ebbene rileva il Collegio come non possa nutrirsi dubbio alcuno in ordine alla competenza della Corte di Assise (e della Corte di Assise di Appello) a giudicare dei reati descritti sub capo 3. E ciò: perché le aggravanti già previste dagli attualmente abrogati commi 2 degli artt. 601 e 602 C.P. risultano chiaramente contestate nell'imputazione sia con il richiamo a tali articoli nella loro interezza sia con la descrizione in fatto della condotta illecita e dei fini perseguiti; perché tali reati aggravati -così come contestati e come altresì ritenuti dal GUP-erano all'epoca della loro commissione e del giudizio di primo grado di pacifica competenza ratione poenae della Corte di Assise pur dopo le modifiche legislative introdotte dalla legge n.228/2003 (cfr. Cass. sent. n.37087/2010); perché l'abrogazione del comma 3 dell'art. 600 C.P. e dei commi 2 degli artt. 601 e 602 C.P. intervenuta unitamente all'introduzione dell'art. 602 ter C.P. ad opera del D.L. n.10/2010, convertito nella legge n.108 del 2/7/2010, non ha comportato alcuna soluzione di continuità normativa nella materia in esame, avendo il legislatore -con siffatta ultima normativa- meramente rimodulato la collocazione delle previsioni aggravatrici.

Ma, se non può sussistere dubbio alcuno in ordine alla competenza della Corte di Assise (e quindi della Corte di Assise di Appello) a giudicare dei reati contemplati sub capo 3, deve ritenersi del tutto impropria -così come bene ha osservato il Giudice rimettente- la

generalizzata ravvisabilità della connessione ex art. 12 lett. b-c) C.P.P. fra tutti i reati per cui é processo e, di conseguenza, l'applicabilità nella specie del disposto di cui all'art. 15 C.P.P. con riferimento a tutte le imputazioni.

Se, infatti, per i quattro imputati che rispondono dei reati sub capo 3 -Carta Patrick, Cammisano, Milione e Veliche- é certamente ravvisabile la connessione ex art. 12 lett. b) C.P.P. fra i vari reati loro ascritti (fra essi, quindi, compresi i reati contemplati ai capi 1-2-5), tutti ritenuti -con riferimento alle singole posizioni- avvinti dal vincolo della continuazione, deve, di contro, escludersi che in relazione agli altri diciotto imputati sia parimenti ravvisabile una ipotesi di connessione fra i reati loro ascritti e quelli sub capo 3 di competenza della Corte di Assise. Al proposito va rilevato: che tali soggetti sono estranei, in termini di contestazione e statuizione, ai reati sub capo 3; che le contestazioni che li riguardano non sono collegate a tali ultimi fatti nemmeno sotto il profilo della cd. connessione teleologica, atteso che l'aggravante di cui all'art. 61 n.2 C.P. é stata loro contestata nell'imputazione sub 2 con riferimento esclusivo all'ipotesi associativa sub 1; che per determinare la competenza deve tenersi conto delle fattispecie concrete; che il criterio autonomo ed originario di attribuzione della competenza costituito dalla connessione di procedimenti é regolato da norme di stretta interpretazione, in quanto correlate al principio costituzionale del giudice precostituito per legge, sicché le stesse non sono estensibili a casi diversi da quelli specificatamente previsti dall'art. 12 C.P.P. (cfr. Cass. sent. n.25723/2008).

Ne consegue che in relazione agli imputati non raggiunti dalla contestazione sub capo 3 non é ravvisabile alcuna ipotesi derogatoria della competenza del Tribunale (e, conseguentemente, della Corte di Appello).

Né a diverso avviso può indurre l'argomentazione di chiusura svolta dalla Corte di Appello di Cagliari circa l'impossibilità di separare in appello procedimenti già trattati unitariamente in primo grado. Ed infatti, premesso che correttamente il giudizio di primo grado si é svolto

unitariamente dinanzi al Giudice dell'udienza preliminare, al quale sono devoluti anche i reati di competenza della Corte di Assise (cfr. Cass. sentenze 31456 e 14621 del 2008, nonché C.Cost. sent. n.102/2009), rileva il Collegio che, riguardando le norme in materia di competenza contenute nel libro primo del codice di rito (artt. 4 e segg.) solo il giudizio di primo grado, per la individuazione del giudice di appello deve farsi riferimento alla diversa disposizione di cui all'art. 596 C.P.P. che determina la competenza del giudice di appello secondo precisi e diversi criteri funzionali, nei primi due commi correlando la individuazione del giudice di appello all'organo che ha deciso in primo grado e nel terzo comma -in caso di sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari- correlando di contro la individuazione del giudice di appello al tipo di reato ed alla competenza per esso stabilita in astratto con riferimento al giudice di primo grado (cfr. Cass. sent. n.6308/2010).

Pertanto, in ragione dell'autonomo criterio stabilito dal comma 3 dell'art. 596 C.P.P. si impone, nella specie, una diversificata individuazione del giudice competente per l'appello, indicandosi nella Corte di Assise di Appello di Cagliari il giudice competente a decidere in ordine alle impugnazioni ed alle posizioni di Cammisano Angelo, Carta Patrick, Milione Vincenzo e Veliche Cecilia, ed indicandosi nella Corte di Appello di Cagliari il giudice competente a decidere in ordine alle impugnazioni e posizioni di tutti gli altri imputati.

P.Q.M.

Dichiara la competenza della Corte di Assise di Appello di Cagliari con riferimento alle posizioni di Cammisano Angelo, Carta Patrick, Milione Vincenzo e Veliche Cecilia.

Dichiara la competenza della Corte di Appello di Cagliari con riferimento alle posizioni di tutti gli altri imputati.

Così deciso il 28/11/2011.

Il Consigliere estensore

IL Presidente

2 6 GEN. 2012

